SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

82° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1983

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SEGNANA

indi del Vice Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società pei azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari » **(389-1427-1635-B)**, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, e Visentini, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:
— Segnana (*DC*) . . . . . *Pag.* 727, 740
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) 738
FORTE, *ministro delle finanze* . . . .728, 735, 736 e *passim*
MORO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 736
POLLASTRELLI (*PCI*) . . 733, 735, 737 e *passim*

Presidenza del Presidente SEGNANA

I lavori hanno inizio alle ore 18,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari » (389-1427-1635-B), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, e Visentini, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposi-

zioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari », risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, e Visentini, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Ricordo che era stata prospettata l'opporutnità di una breve pausa per meditare con la dovuta diligenza sulle osservazioni del relatore, il quale aveva dato assicurazione che avrebbe fatto pervenire alla Commissione una nota, da distribuire ai colleghi, nella quale avrebbe posto in evidenza, con la precisione che gli conosciamo, le osservazioni formulate ieri. Tale documento è stato distribuito; non so se gli onorevoli colleghi hanno avuto modo di esaminarlo. Ora sta a noi decidere se possiamo proseguire i nostri lavori, se siamo in possesso di tutti gli elementi necessari. Ci è pervenuto anche il parere della Commissione giustizia, nel quale vi sono alcune osservazioni. È un parere favorevole, condizionato, è detto, all'introduzione di alcuni emendamenti. Devo comunque far presente che tale parere non è vincolante; è un parere puramente di sussidio al nostro lavoro.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Vorrei ringraziare i colleghi presenti per la pazienza con cui mi hano ascoltato ieri sera e per la cortesia di ascoltarmi oggi, in inizio di seduta. Ringrazio anche il senatore Visentini per il documentato testo che ci ha sottoposto, che ci ha consentito di compiere una ulteriore verifica in relazione ad elementi che già ci erano stati posti di fronte, in quanto emersi dal dibattito e riferiti a me sia dall'onorevole Moro che dai nostri esperti, che hanno seguito i lavori.

Abbiamo nuovamente discusso la materia, dopo averla discussa a suo tempo, e desideriamo ribadire quanto già affermato ieri sera, sciogliendo la riserva che potevamo esserci sbagliati, poichè poteva accadere che questi documenti apportassero nuovi e diversi elementi.

A nostro avviso, i temi sottolineati possono classificarsi in due gruppi. Entrambi non inficiano la nostra tesi, ed ancora ribadiamo la raccomandazione di approvare il testo che non mi pare abbia bisogno di modifiche. Una parte dei problemi sollevati riguardano eventuali dubbi interpretativi, in alcuni casi rispetto al testo del Governo. Noi riteniamo tali dubbi non accettabili, poichè giudichiamo il nostro testo sufficientemente chiaro nel senso auspicato dal senatore Visentini. In altri casi i problemi riguardano precise scelte di politica legislativa che, ovviamente, possono non essere condivise, e sulle quali chiunque può muovere le proprie obiezioni, ma che abbiamo o sostenuto *motu proprio*, o accolto a ragion veduta, dopo ampia discussione alla Camera dei deputati e, prima, in Senato.

A questo riguardo, desidero sottolineare che lo spirito dei colleghi della Camera è stato veramente encomiabile, nè può essere scambiato per frettolosità. I nostri colleghi della Camera, infatti, si sono assunti l'oneroso compito di svolgere sedute notturne, o negli intervalli del lavoro di Aula, peraltro avendo una preparazione sui temi di questa legge acquisita in precedenza, ed apportando un grosso lavoro specialistico del quale dobbiamo essere loro grati e che — posso dire — ha fatto imparare parecchio sia a me personalmente che ai nostri uffici. Abbiamo compiuto delle scelte che, ripeto, possono, non essere condivise da alcuni; in quella sede, però, furono condivise dalla maggioranza e da noi, a ragion veduta.

Ora cercherò, in sintesi, di replicare alle obiezioni mosse, divise come ho detto in due gruppi: dubbi interpretativi e scelte.

Per quanto riguarda l'articolo 1, è noto che il testo è stato modificato per rispondere ad un'esigenza sostenuta dal Gruppo comunista e che certo anche il Governo avvertì, quella cioè di chiarire che i beni a cui ci si riferisce non sono stati inficiati nella loro valutazione in relazione al condono fiscale. E per questo obiettivo è stata introdotta

la norma che recita: « acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio ». In particolare, la frase « risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio » mira a chiarire che i beni devono essere acquisiti e già messi in bilancio allora, e non dopo. Ovviamente, la norma non può riferirsi a beni non più esistenti, perchè in tal caso sarebbe chiaramente una norma impossibile, ovvero assurda. Tra una interpretazione possibile e logica ed un'interpretazione assurda non ci sembra che si possa accogliere quella assurda, tanto più quando è evidente l'importanza della norma ed il motivo che ha spinto a scriverla: quello, cioè, di essere certi che le valutazioni non fossero inficiate da esigenze in rapporto al condono fiscale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, si tratta di temi attinenti a scelte legislative. Ciò può essere opinabile; ma noi abbiamo ritenuto che le scelte adottate con l'articolo 2 fossero giuste.

Per quanto riguarda l'articolo 3, che è il punto più controverso, devo far presente che il testo è stato redatto dai nostri uffici, non già da qualche membro della Commissione della Camera più o meno valente (ma, ripeto, sono tutti molto valenti). Per questo siamo rimasti molto sorpresi quando ci è stata prospettata una interpretazione diversa dalla nostra, in quanto noi non davamo questa nostra interpretazione a ciò che altri avevano scritto: davamo la nostra interpretazione di ciò che noi avevamo appena scritto.

Nel testo che ho consegnato a questa Commissione ho scritto a penna alcune annotazioni per cercare di far capire che, sia nella vecchia che nella nuova formulazione, se volessimo essere ultraprecisi, dovremmo utilizzare il termine « incremento ». In entrambi i casi manca la parola « incremento »; quindi, in entrambi i casi potrebbero sorgere dubbi.

Nel testo attuale manca l'espressione « somma delle seguenti percentuali ». Si è adottata invece la parola « commisurato ». Come ci è accaduto di far rilevare quando abbiamo redatto il decreto sulle detrazioni concesse per l'IRPEF e la loro modifica per l'anno successivo, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi, commisurato vuol dire proporzionato; e proporzionato vuol dire percentuale. Quindi, non vediamo differenza tra « commisurato » e « percentuale ». Il dire « somma di percentuali » o di « incrementi » evidentemente nulla aggiunge alla questione se queste siano percentuali di incremento o percentuali dell'intero, perchè la parola « somma » non dirime tale dubbio: la somma può essere dell'uno o dell'altro. Caso mai, dirime il dubbio il fatto che la parola somma, nella vecchia versione, induceva a riferirsi all'articolo 3, mentre nella nuovo versione la parola somma non c'è. Peraltro, nella nuova versione, in merito al rinvio al secondo comma — quello, cioè, che parla di percentuali, ovvero di « quote parte », quindi di « percentuali di incrementi » — si usa l'espressione: « in base ai criteri stabiliti ».

A questo punto, ci si potrebbe chiedere perchè, se i due testi, pur nella diversa dizione letterale — più lunga la seconda della prima — sono identici nel contenuto, si è voluto modificare la prima stesura. Perchè, come risulta dal prospetto che abbiamo presentato in Commissione e come ha già acutamente osservato il senatore Visentini, i due testi sono identici nel caso in cui si sia verificato, diciamo « storicamente », via via un incremento di capitale; ma non nel caso in cui in certi esercizi precedenti agli ultimi si siano verificati decrementi di capitale.

Nel caso in cui si siano verificati in precedenza decrementi di capitale, la nuova formulazione ne tiene conto, cioè applica anche a quel capitale, che pure subì un decremento, il coefficiente di rivalutazione.

E qui interviene non già un errore o qualche cosa che si possa ritenere derivante dal caso, ma una nostra scelta precisa, cioè quella di dire che, di fronte a società che hanno avuto delle perdite, si possa consentire loro una rivalutazione (nonostante le perdite o diminuzioni patrimoniali), anche se hanno avuto, appunto, queste diminuzioni. Ci sembra che questo sia equo. E vor-

sione, che tutti i presenti hanno certamente in mente, ma che desidero richiamare perchè, in certi momenti, si può tendere a dimenticarla. Le rivalutazioni che qui si consentono hanno un fine fiscale, ma nessuno potrebbe fare delle rivalutazioni fittizie (questo è impedito per ragioni extrafiscali). È evidente, cioè che se per ipotesi, a causa di diminuzioni di capitale o di altri fatti o perchè queste norme vengono interpretate male, si riscontrasse che un soggetto ha diritto, fiscalmente, a fare una rivalutazione del 300 per cento o del 1000 per cento, non per ciò tale soggetto potrebbe rivalutare i suoi beni al di fuori del loro valore, perchè commetterebbe chiaramente un'infrazione fraudolenta ad una serie di norme di diritto commerciale. Quindi, tutto quello che può accadere, quando anche le norme fossero ultra permissive, è che il fisco consenta il pieno esonero tributario a tutte le possibili rivalutazioni che corrispondano però a una realtà che è stata sottovalutata dal processo di svalutazione monetaria: la reintegrazione piena, o il pieno recupero dei valori, ma niente di più, perchè è sottinteso che il « di più » darebbe luogo a ipotesi non consentite dalle leggi ordinarie.

Questo, ripeto, è banalissimo (mi vergogno quasi a sottolinearlo di fronte ai senatori che lo sanno benissimo), ma ad un certo punto, discutendo su tabelle, percentuali e cifre, magari si dimenticano siffatte osservazioni; cioè che il fatto di aver considerato che le società che hanno avuto perdite possano avere la possibilità della rivalutazione al lordo delle perdite non implica che si dica che, siccome hanno dovuto svalutare il proprio capitale, adesso consentiamo loro di fare rivalutazioni che non sono per loro possibili da un punto di vista della realtà economico-patrimoniale.

Quindi, ripeto, la norma di cui all'articolo 3, ad avviso di chi l'ha compilata, riguarda, come in precedenza, coefficienti su « incrementi » annuali, ma la sua diversa formulazione si riferisce al fatto che essa consente anche di tener conto dell'ipotesi in cui le variazioni furono in diminuzione, e quindi prevede un trattamento più favorevole.

Rimane così spiegato perchè la formula è cambiata: non è cambiata per il gusto di cambiarla, o perchè si sia voluto costituire un nuovo metodo basato su coefficienti sui valori globali annuali, che sarebbe completamente estraneo a quello che fin qui si è fatto e che quindi non potrebbe concepirsi che il legislatore inserisse in modo surrettizio, con una formula « strisciante », ma perchè si è voluto semplicemente consentire una più equa rivalutazione. Pertanto, l'interpretazione paventata dal senatore Visentini a noi non sembra ammissibile, nè ci sembra sia quella la ragione vera che possa spiegare il mutamento letterale della discussa norma, che si spiega in modo ben diverso.

L'articolo 5, al terzo comma, contempla solo le società. Vedo anche che la Commissione giustizia del Senato se ne lamenta, con una tesi che non condivido. La Commissione giustizia sostiene che, se ad essa fosse stato demandato il provvedimento in una più vasta istanza, questo errore così grossolano non si sarebbe commesso, come se nelle Commissioni giustizia vi fossero i laureati in legge e altrove no. Si è voluto esplicitamente consentire, proprio per le società per le quali ve ne è l'esigenza testuale, lo slittamento dei termini. Non si è voluta scrivere una norma più vasta. I colleghi probabilmente ricorderanno che, non per impulso del Governo ma di una parte della Commissione finanze e tesoro della Camera, si era manifestato addirittura l'intendimento di non dar luogo ai benefici di questa legge per gli istituti di credito. Vi era, cioè, rispetto agli istituti di credito, un atteggiamento non favorevole, che la Camera, a un certo punto, ha accentuato. Abbiamo ritenuto che ciò non fosse accettabile. Però, poichè la riapertura dei termini costituisce uno « strappo » alle normali regole (ed è uno strappo per cui c'è una esigenza pressante di imprese in difficoltà, mentre lo stesso problema non c'è per gli istituti di credito), non si è voluto estendere la norma, lasciando la questione all'interprete. Non si tratta, per-

tanto, di un errore bensì di una scelta, che ci sembra accettabile. Resta il fatto che per gli istituti di credito si sono aggiunti atteggiamenti costruttivi importantissimi in questa legge, che in qualche modo danno loro dei vantaggi che altri soggetti non hanno.

Per quanto riguarda l'articolo 9, è una questione di diritto civile e commerciale. Qui c'è anche un'osservazione della Commissione giustizia che è — direi — meno argomentata ed anche meno generosa rispetto ai rilievi mossi dal senatore Visentini. Ci si rende conto che questa è una norma delicata. Però, come qui viene riconosciuto e come è noto, tale norma, che prende posizione sul tema opinabile e controverso del cosiddetto « quadro fedele », riguarda una armonizzazione rispetto a princìpi comunitari e si contrappone in termini modificativi e integrativi alle « speciali ragioni » di cui all'attuale testo dell'articolo 2425 del codice civile. Abbiamo ritenuto, di fronte all'autorità e competenza dei proponenti e di fronte al fatto che sussiste un'esigenza di armonizzazione comunitaria, che questa norma dovesse essere introdotta. Non si tratta di una regola di per sè dubbia; è una norma, se possiamo dirlo, opinabile, e quindi è una scelta legislativa che si è compiuta. Si sa bene, poi, che espressioni come « quadro fedele » o « chiarezza e precisione » sono espressioni in qualche modo discrezionali che, sotto il profilo evolutivo del nostro sistema, si raccomandano positivamente, mentre sotto il profilo delle abitudini del passato possono essere viste con diffidenza, perchè possono consentire di innovare rispetto a un metodo formalistico che presso di noi esiste e che serve — o si dice che serva — a proteggere da abusi.

Ma il problema è che, passando a norme più « moderne » (non è che io voglia atteggiarmi a « modernista », ma comunque ci sono problemi di adeguamento comunitario), si corre il rischio di eccedere nella critica (col dire che, nel nostro sistema, non ve ne è l'abitudine e che vi potrebbero essere abusi). Ripeto che si tratta di una scelta legislativa che si è voluta fare.

L'articolo 12 è stato oggetto di lunga discussione alla Camera, non soltanto nella serata nel corso della quale esso fu introdotto, ma già prima; invero le norme sull'IRPEF sono state lungamente discusse prima nelle varie sedi, in quanto coinvolgono delicatissimi problemi; e alla fine si è trovato un punto d'incontro. Queste norme erano molto sentite. Possono essere opinabili, ma si tratta comunque di argomenti che da tempo venivano ventilati da un gruppo di parlamentari che una volta rappresentavano una vasta platea. Secondo essi, da un lato bisogna considerare rivalutabili anche i magazzini, e dall'altro lato bisogna considerare certi metodi contabili moderni che esistono nel nostro ordinamento. E infine occorre consentire anche dei riferimenti contabili che aiutino le imprese minori.

Avevamo sentito esprorre queste tre esigenze già in altri casi: ad esempio, nella discussione sul decreto fiscale (il decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923); quindi, una verifica era già stata fatta.

Con questo non voglio dire che necessariamente si debba essere d'accordo sulla formulazione di queste norme: ad esempio, sulla dizione dell'ultimo comma personalmente non sono d'accordo. Mi sono rimesso all'impostazione prevalente. Però anche sul *forfait* nelle imposte dirette mi è capitato di dover avere un confronto in cui avevo dichiarato che non eravamo favorevoli all'estensione; ma a un certo punto l'abbiamo concessa per il fatto che esisteva una maggioranza parlamentare che riteneva di dover prevedere un sia pur moderato aumento del *forfait*. Non sempre il Governo riesce a convincere i parlamentari. Però il Parlamento, in questo caso, era molto convinto, e quindi non siamo riusciti a convincerlo del contrario.

L'estensione delle rivalutazioni al magazzino, di per sè, ci trovava perfettamente convinti. Non si trova alcun testo economico — in relazione alle questioni della svalutazione monetaria ed ai guadagni apparenti connessi alla rivalutazione dei beni conseguente alla svalutazione monetaria — che distingua il magazzino dagli altri beni. Vi è persino un famoso scritto di Einaudi che si riferisce ad un bene che può far parte, a seconda del tipo di impresa, dei beni cir-

colanti o degli impianti. Facciamo l'ipotesi di un'impresa siderurgica o di lavorazione dei metalli che produca pezzi per impianti industriali e di un'impresa che produca macchinari di vario genere, nonchè di un'altra che compri e rivenda questi macchinari. Per questa ultima impresa i macchinari industriali sono magazzino. Poniamo che i pezzi di metallo debbano diventare impianti. Perchè il commerciante non deve rivalutare un bene che, per il suo acquirente, una volta installato, è a sua volta un macchinario produttivo? Non ci sembra che vi sia un motivo, salvo la preoccupazione di frodi, per escludere la rivalutazione del magazzino.

Dobbiamo sottolineare che noi stessi, in questa sede e altrove, abbiamo dichiarato che non riteniamo che il fatto di applicare i registratori di cassa ai commercianti al minuto implichi che noi riteniamo che questi siano di per sè una categoria di disonesti. Implica che vi è una tecnica di accertamento per i commercianti al minuto che si ritiene di dover utilizzare fiscalmente, anche perchè essi già la utilizzano per i loro scopi commerciali. Di fronte alla richiesta di applicare metodi contabili di rivalutazione ai commercianti al minuto cui si applicano i registratori di cassa non ci è sembrato di dover replicare che quelli fanno « pasticci » contabili. Stiamo cercando di fare in modo che tutti quanti si mettano su una certa impostazione corretta e moderna. Quindi, il magazzino di per sè ci pare un riferimento accettabile, anzi desiderabile.

Quanto al metodo del « prezzo al dettaglio », è un metodo noto e non è stato introdotto qui solo per un gusto scolastico, ma perchè è impiegato largamente presso la grande distribuzione, presso le aziende distributrici più moderne. Da un punto di vista tecnico l'osservazione che il metodo è fiscalmente sconosciuto è molto utile e sarà tenuta presente nella stesura delle norme applicative. Peraltro, è noto che nel diritto tributario o in altri campi del diritto si usano termini che fanno parte del linguaggio della realtà economica o di altri settori del diritto. Nei testi legislativi fiscali non ci si preoccupa di darne una definizione scolastica, supponendo che tale definizione si possa desumere da quelle realtà. È chiaro, dunque, che la definizione di « metodo del dettaglio » che noi daremo in sede applicativa, deriverà dalla prassi esistente in Italia e non sarà necesario ricorrere, poniamo, a quella esistente in Germania o in altri paesi. Aggiungo che anche in questo caso è stata compiuta una scelta, la quale può essere ritenuta non accettabile, ma che comunque è stata fatta a ragion veduta.

A proposito della utilizzazione dei due ultimi costi di acquisto, desidero precisare che con l'espressione « ultimi due costi di acquisto » non ci si vuol riferire alle fatture, nè tanto meno alle fatture di comodo. È chiaro che può esserci il pericolo di fatture di comodo e addirittura di fatture fabbricate, pericoli comunque prevedibili che, tuttavia, non impediscono di continuare a dettare norme fiscali sulle fatture in genere. Anche se devo ammettere di avere qualche perplessità sul principio dei due ultimi costi, che non mi risulta del tutto chiaro, ritengo che viceversa sia chiarissimo che non si vuole fare riferimento a singoli atti di acquisto, magari di comodo, ma all'attività di acquisto non pretestuosa. Il metodo dei due ultimi costi suscita in noi una perplessità concettuale, però la scelta è stata fatta a ragion veduta per consentire, tra un valore più basso e un valore più alto, comunque tra valori diversi, una certa flessibilità di valutazione dei bilanci delle imprese in questione. Non riteniamo che questa norma si presti al pericolo di abusi più di altre possibili norme. E ringraziamo, anche in questo caso, per la segnalazione, la quale ci consentirà di chiarire come sventare tale pericolo. Abbiamo già dichiarato di essere disponibili ad inquadrare la norma in questione tra le norme in materia di accertamento nei testi unici, dove si introducono tecniche di accertamento che, in ogni caso, vanno inquadrate nel tema più generale. Logicamente, però, non possiamo fare, nè vogliamo fare, specificazioni nei testi unici che modifichino la valutazione espressa dal legislatore. Riteniamo che la discussione svolta in Parlamento dalla maggioranza sul-

l'argomento, in forma esplicita, con estrema dovizia di argomenti, ci vincoli a sostenere l'impostazione svolta.

Infine, passando all'articolo 20, non ci sembra che l'attribuzione delle « modalità di attuazione » configuri una delega. Vi sono molte norme del genere nei cui confronti non è stata sollevata l'eccezione. Qui non si tratta di costruire un nuovo principio giuridico, nè di stabilire un *quantum* di tributi, una base imponibile o un metodo di accertamento; si tratta soltanto di modalità di attuazione e, per esse, non ci sembra proprio che si possa configurare una delega. Ci sembra invece che ciò rientri in una normale attività amministrativa come, ad esempio, quella di fare prospetti per chiarire il procedimento delle rivalutazioni o chiarire il metodo al dettaglio. È noto che nei decreti ministeriali si fanno di queste specificazioni, soprattutto di fronte a norme fiscali con effetti contabili, per aiutare il contribuente a capire cosa la norma vuol dire, almeno dal punto di vista dell'amministrazione.

Ringrazio la Commissione e il senatore Visentini per il notevole contributo dato ai fini del miglioramento attuativo di queste norme. Confermo, peraltro, quanto già detto e cioè che le norme, per le ragioni addotte, non hanno bisogno di essere modificate. Il Senato può anche decidere che le scelte fatte non sono accettabili, ma noi torniamo a sottolineare che sono scelte in cui il Governo crede o perchè le ha sostenute o perchè ha ritenuto che la maggioranza avesse motivi importanti e significativi nel prospettarle. I dubbi interpretativi che possono presentarsi non sono troppo gravi e si possono risolvere, tanto che non ci sembra vi sia motivo per un giudizio negativo.

P O L L A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, voglio subito dare atto al senatore Visentini di aver svolto la sua relazione dando un grande contributo interpretativo, non solo di carattere tecnico ma anche di valore politico, sulle vere e proprie innovazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Tengo a dire ciò non tanto per sottovalutare la nostra diligenza nell'esaminare a fondo l'importanza di queste innovazioni, quanto per sottolineare come la relazione del senatore Visentini ci ha dato modo, almeno a me personalmente, di approfondire alcune considerazioni a cui eravamo pervenuti. Io stesso ho trovato conferma della valutazione che avevo potuto fare nelle conclusioni tratte dal relatore e, a seguito di tale conferma, posso dire di essere ancora in gran parte convinto di quelle valutazioni e, quindi, di condividere le opinioni del relatore.

Credo che nessuno, tanto meno noi, abbia inteso addebitare all'altro ramo del Parlamento delle responsabilità. Le modifiche apportate sono state in parte proposte dal Governo, come più volte ha dichiarato lo stesso Ministro in questa sede, ed in parte sono state proposte con iniziativa autonoma parlamentare. Non è nostra intenzione, quindi, addossare sui colleghi della Camera un giudizio di superficialità legislativa. Piuttosto siamo convinti del contrario: chi ha presentato le proposte di modifica l'ha fatto, come lo stesso Ministro ha detto poc'anzi, scientemente e volutamente. Ecco perchè noi oggi consideriamo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, rispetto al testo licenziato il 25 febbraio 1982 dal Senato, come modifiche che hanno sì innovato quel testo, ma lo hanno innovato peggiorandolo. A questo punto, a nome del Gruppo comunista, voglio dire che, almeno per quanto riguarda gli articoli 3, 12, 13 e 20, il testo è stato innovato in modo negativo. La nostra valutazione può essere opinabile, ma lo è altrettanto quella del Ministro quando dice, di converso, che tali modifiche non sono peggiorative, se non per quanto riguarda quel particolare aspetto relativo al nuovo metodo di valutazione del magazzino (dei due costi esposti in fattura come punto di riferimento).

Partendo da questa considerazione di fondo, può anche essere considerato encomiabile, come ha detto il Ministro, l'impegno con cui si è legiferato da parte della Camera, ma lo è anche quello da parte del Senato. Il Parlamento è encomiabile proprio tenendo conto del modo in cui viene messo nelle condizioni di legiferare. L'apprezzamento

dell'impegno che tutti noi mettiamo, nei limiti delle possibilità personali o di singoli Gruppi, è proprio in relazione alle difficoltà con le quali tutti i giorni il Governo ci costringe a misurarci.

È giusto, quindi, quando si afferma — come viene affermato da più parti — che il prodotto del lavoro del legislatore (che non è quello che dovrebbe essere) è proporzionale alle difficoltà in cui si trova a lavorare; mi riferisco, ad esempio, a tutta quella serie di decretazioni d'urgenza della quale da alcuni mesi, tutti i giorni, siamo costretti ad occuparci, insieme anche a disegni di legge di grande importanza, come è questo oggi al nostro esame. Sono difficoltà con le quali dobbiamo confrontarci tutti i giorni, con i tempi ristretti delle decretazioni di urgenza; siamo costretti a dover affrontare, approfondire e deliberare provvedimenti legislativi sicuramente in condizioni diverse da quelle che dovrebbero essere, per l'importanza che rivestono i disegni di legge che esaminiamo. Quindi, l'encomio al Parlamento va soppesato e controbilanciato da queste difficoltà nelle quali, ripeto, siamo tutti i giorni costretti ad operare. Pertanto, a mio avviso, coloro che nell'altro ramo del Parlamento hanno proposto queste modifiche lo hanno fatto consapevolmente; dico questo pur rendendomi conto che i ritmi defatiganti di lavoro della Camera dei deputati, per le ben note vicende di ostruzionismo, possono aver comportato talune situazioni anche di minore attenzione nell'esame delle proposte modificative.

Io vorrei intanto sgombrare il campo e dire subito che le proposte innovative apportate dall'altro ramo del Parlamento (mi riferisco in modo particolare a quelle relative agli articoli 3, 12, 13 e 20) sono state avanzate o per iniziativa del Governo o per iniziativa di Gruppi politici della maggioranza, e comunque sono state approvate dalla maggioranza. La responsabilità, quindi, di queste innovazioni è soltanto della maggioranza. Quando parlo di una certa minore attenzione rivolta a queste modifiche (l'opposizione comunista ha votato contro queste innovazioni, pur essendosi astenuta sull'intero complesso del provvedimento), la responsabilità conseguente, a mio avviso, spetta solo a quella parte della maggioranza che non ha saputo valutare il fatto che le innovazioni apportate al testo del Senato inficiano, alla fine, la sostanza del provvedimento originario.

L'atteggiamento che il mio Gruppo politico ha assunto in prima lettura, come tutti ricordano, è stato un atteggiamento costruttivo e positivo, al di là del voto finale di astensione, perchè crediamo di aver portato un sostanziale contributo come Gruppo di opposizione, prima in sede di Sottocommissione, poi in Commissione e infine in Aula, nella elaborazione di un testo (quello approvato dal Senato) che in linea di massima, pur avendo alcune ombre che ci hanno dato poi motivo di giustificare l'astensione, risponde alla esigenza garantista che noi volevamo raggiungere, e cioè riesce a dare maggiore trasparenza ai bilanci delle imprese e corregge contemporaneamente un fenomeno, quello del *fiscal drag*, che incide anche sui redditi delle imprese (perchè riconosciamo che il *fiscal drag* non è un problema che riguarda solo i lavoratori dipendenti, ma anche i bilanci delle imprese). Noi abbiamo apprezzato — cosa che per la verità è rimasta nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati — il fatto che per la prima volta la rivalutazione dei beni d'impresa riguarda la generalità delle imprese e considera le grandi, le medie e le piccole imprese: è la prima legge che si introduce in una legge di rivalutazione un meccanismo che permette anche alla piccola impresa, soprattutto a quella a contabilità semplificata, di utilizzare questo strumento che, ripeto, è un atto dovuto nei confronti delle imprese.

Certamente esistono responsabilità per quanto riguarda anche il ritardo con cui questo provvedimento sarà varato definitivamente (è stato ricordato dal relatore che esso è stato fermo alla Camera dei deputati quasi un anno) e vorrei ricordare che già da allora noi dicemmo con molta chiarezza, come Gruppo di opposizione, che il provvedimento di rivalutazione dei beni di impresa doveva camminare di pari passo con altri provvedimenti, come quello di modifica del-

la curva delle aliquote IRPEF; e sotto questo aspetto siamo stati coerenti con la nostra impostazione, in quanto la curva delle aliquote IRPEF riguarda le imposte dirette delle persone fisiche, mentre le correzioni apportate con la Visentini-*bis* non riguardano soltanto le persone fisiche, ma anche il prelievo fiscale ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche. Si trattava, a nostro avviso, di un problema univoco: la rivalutazione dei beni delle imprese doveva essere, analogamente alla correzione della curva delle aliquote IRPEF, un atto dovuto per la correzione del *fiscal drag* sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, sia per la generalità dei lavoratori che per la generalità delle imprese.

Pertanto, se una responsabilità esiste anche sotto questo aspetto del ritardo (la correzione della curva IRPEF è avvenuta soltanto qualche giorno fa), certamente essa non va addossata al Parlamento, ma ad una serie di atti che si sono succeduti nel tempo, e di resistenze che hanno allungato i tempi per poter arrivare a quel famoso accordo Governo-sindacati sul costo del lavoro.

La nostra astensione derivava dal fatto che noi non condividevamo, come non condividiamo oggi — e questo lo diciamo con la massima tranquillità — l'aver mantenuto l'opzione tra i due metodi (diretto e indiretto) per le società. Ripeto, comunque, che questa zona d'ombra ci aveva indotti ad accettare la volontà della maggioranza che si era espressa su questo aspetto. Ma non voglio dilungarmi ulteriormente sulle innovazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, salvo che per aggiungere che noi condividiamo in massima parte le osservazioni del relatore Visentini.

L'altro ramo del Parlamento ha ritenuto, su nostra proposta, di non considerare positiva la rivalutazione *una tantum* del magazzino agli effetti della Visentini-*bis* in quanto essa avrebbe, alla fine, comportato un grosso regalo fiscale per le imprese commerciali. Ma si è voluto però introdurre, con l'attuale articolo 12 (e questo è ancora più grave rispetto alla norma introdotta dal Senato con il terzo comma dell'articolo 9 e poi soppressa dalla Camera dei deputati), un nuovo metodo di rivalutazione del magazzino non più solo contingente e temporale, ma con una deroga di carattere generale che, a nostro avviso, è ancora più preoccupante in quanto con essa si introduce un diverso e permanente meccanismo di rivalutazione del magazzino; si è voluto cioè, trasferire in una norma di carattere generale i metodi di rivalutazione che, quindi, potranno in futuro essere ripetuti. E quando il Ministro esprime alcune preplessità sulla base del fatto che la rivalutazione con il cosiddetto metodo del dettaglio ...

F O R T E , *ministro delle finanze*. Per il metodo al dettaglio, ho dichiarato di essere favorevole, come principio fondamentale, al fatto che i magazzini vanno rivalutati. Ho espresso dei dubbi circa il concetto dell'alternatività dei due costi.

P O L L A S T R E L L I . Io infatti stavo dicendo che il Ministro ha espresso perplessità circa il meccanismo previsto per la rivalutazione delle scorte di magazzino sulla base anche di una opzione relativa agli ultimi due prezzi di acquisto, un metodo che potrebbe essere benissimo adottato. L'opzione è una scelta che il contribuente fa al di la della volontà del legislatore e quindi in pratica è un metodo che può essere applicato dalla generalità dei contribuenti, quello sul quale il signor Ministro ha espresso le sue perplessità.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Non sono grosse, ma limitate perplessità, che derivano dal concetto dei due ultimi costi.

P O L L A S T R E L L I . Siccome sono opinabili i giudizi che ciascuno esprime in modo preciso, la nostra perplessità è di carattere molto grave rispetto a quella che semplicisticamente il Ministro considera di lieve entità. Siamo d'accordo col relatore quando sostiene che non solo il criterio degli ultimi due costi ma anche l'altro è un incentivo alla frode fiscale; pertanto, è un modo per coprire surrettiziamente, con tali meccanismi, profitti di azienda.

Si parla tanto di rigore, ma si concede addirittura una dilazione di pagare le imposte in un quinquennio, con il 20 per cento all'anno, non tassando i profitti così evidenziati, non tenendo conto della progressività del prelievo, perchè tutti sappiamo che, ad esempio, in materia di IRPEF una cosa è portare alla tassazione di un esercizio la massa di un profitto per quanto è stato individuato, e un'altra cosa è ripartirlo in cinque anni, come avviene all'ultimo comma, facendo scattare, nei cinque anni, una minore aliquota.

F O R T E , *ministro delle finanze.* È la stessa cosa.

P O L L A S T R E L L I . Se si ripartisce in cinque anni, l'aliquota è inferiore.

Consideriamo grave il fatto di aver introdotto questa deroga di carattere generale, di avere immesso un nuovo meccanismo di rivalutazione del magazzino. Pertanto, chiederemo per questo articolo non una semplice modifica ma la soppressione.

Mentre si discuteva il decreto sulle misure fiscali urgenti, che comprendeva anche la modifica della curva delle aliquote IRPEF, avanzammo alcuni interrogativi sul destino dell'esonero in materia di ILOR per le piccole imprese; i colleghi lo ricorderanno. Il Ministro ha avuto allora occasione di rispondere, ma sicuramente non in modo soddisfacente, sul destino che avrebbe avuto la parte relativa all'articolo 13 (oggi modificato) che si riferisce alla materia dell'ILOR per le piccole imprese, così come l'articolo relativo alla maggiore forfettizzazione delle spese non documentate, che questo ramo del Parlamento aveva introdotto nel disegno di legge di rivalutazione dei beni di impresa. Volevamo sapere che sorte potevano avere questi due articoli, e credo che i risultati che oggi possiamo riscontrare diano ragione alle preoccupazioni che allora avanzammo.

F O R T E , *ministro delle finanze.* A favore di queste imprese vi sono i benefici previsti all'articolo 12.

P O L L A S T R E L L I . I benefici relativi all'articolo 12, così come oggi sono stati commisurati, sono largamente inferiori a quelli che il Senato aveva approvato all'unanimità. Non li aveva approvati sulla base di una proposta d'iniziativa parlamentare, di un singolo Gruppo, ma sulla base di una precisa proposta del Governo che riconosceva giusto, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale in materia di ILOR per le attività professionali. l'esonero dal pagamento dell'ILOR per le piccole imprese commerciali, artigiane, del settore dei trasporti e della pesca, stabilendo anche i criteri di individuazione per le piccole imprese. Si trattava, pertanto, di una proposta del Governo, poi migliorata dalla Commissione finanze su proposta comunista, che apportò così, a mio avviso, modifiche in senso migliorativo.

Anche su questo versante si è tornati indietro. Si tergiversò con uno strumentale atteggiamento che ci fu sulla base della quantificazione del minor gettito. La Commissione bilancio, con parere del sottosegretario Moro in questa sede presente, sostenne che il minore gettito dell'ILOR per quanto riguardava l'articolo 12 era non di 40 miliardi, come inizialmente era stato anticipato, ma di 50 miliardi.

M O R O , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Non ho fatto questa dichiarazione.

P O L L A S T R E L L I . Nel parere della Commissione bilancio, letto in Aula, si afferma che, sulla base delle assicurazioni fornite dal Sottosegretario per le finanze, la previsione di minore gettito era di 50 miliardi.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Risale ad un anno fa.

P O L L A S T R E L L I . Si prevedeva che il provvedimento sarebbe stato definitivamente varato entro il 1982, per cui il minor gettito relativo al 1982 era configurato nell'ordine di 50 miliardi; siccome l'esonero ILOR avrebbe riguardato l'esercizio in cui sarebbe entrata in vigore la legge, nel 1983 si sarebbe scontato sulla base della

dichiarazione dei redditi, per cui l'anno scorso l'entità del gettito era molto limitata. Oggi ci troviamo di fronte, come osservava il senatore De Sabbata, ad un articolo in cui si stabilisce invece che le agevolazioni comporterebbero un minore gettito di 400 miliardi in riferimento al 1983.

F O R T E , *ministro delle finanze.* È una fattispecie diversa; questa è la ragione per cui la Commissione bilancio ha ritenuto accettabile il nostro testo.

P O L L A S T R E L L I . E l'entità del minor gettito era indubbiamente sbagliata. Comunque, anche quest'anno ci troviamo di fronte ad agevolazioni di carattere fiscale in materia di ILOR per le piccole imprese, con la dichiarazione dei redditi che si farà nel mese di maggio, e si dice che il minor gettito va coperto con 400 miliardi.

Presidenza
del Vice Presidente BERLANDA

(*Segue* P O L L A S T R E L L I). Mi riferisco all'articolo 13 in cui afferma, al penultimo comma, che alle minori entrate derivanti dall'articolo stesso, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario. Questa copertura di 400 miliardi non è riferita al 1983.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Abbiamo un eccesso di copertura. Si parla di 400 miliardi per ragioni di prudenza, la disposizione relativa al 92 per cento è stata votata con la legge finanziaria.

P O L L A S T R E L L I . Questa copertura tiene conto dell'anticipazione relativa all'autotassazione; l'anno scorso la copertura riguardava soltanto 50 miliardi. Vorrei soltanto aggiungere che le deduzioni ILOR sono di gran lunga inferiori a quelle previste nel testo precedentemente varato da questo ramo del Parlamento, sono ulteriormente inferiori se si fa riferimento anche alla soppressione dell'articolo relativo alla maggiore forfettizzazione delle spese non documentate che era stato inserito nel testo del disegno di legge per la rivalutazione dei beni delle imprese approvato dal Senato nel mese di febbraio dell'anno scorso.

Vorrei sapere dal Ministro il motivo per il quale nell'articolo 13 è stata tolta la lettera *d*) che prevedeva fra i redditi da agevolare con deduzioni anche quelli delle piccole imprese esercenti l'attività di trasporti e attività connesse.

Alla lettera *a*) sono rimaste le imprese artigiane. Ma vediamo perchè erano state introdotte, alla lettera *d*), le piccole imprese esercenti attività di trasporti e attività connesse. Non erano state introdotte a caso; fu una proposta che noi avanzammo in questa Commissione.

Le aziende di trasporto non hanno tutte figura giuridica artigiana. Nella platea delle piccole imprese di trasporto il 70-80 per cento sono artigiane. Esiste una fascia consistente di piccole imprese di trasporto socie di cooperative che, godendo della copertura previdenziale prevista dalla legge n. 602, non sono iscritte all'albo degli artigiani, iscrizione che peraltro è facoltativa.

Ci sono i consorzi di artigiani e le cooperative di imprese di trasporto i cui singoli soci hanno figura giuridica di artigiani; questi sono compresi. Vi sono le cooperative che hanno come soci piccole imprese individuali, che mantengono la loro individualità e non sono iscritte all'albo degli artigiani perchè hanno una previdenza diversa. Poichè l'iscrizione all'albo degli artigiani è facoltativa, avendo queste una previdenza obbligatoria diversa, anche facilitata, non sono iscritte all'albo degli artigiani. Credo sia doveroso comprendere anche queste categorie nelle agevolazioni che qui sono previste.

I compagni della Camera mi dicono che anche loro non si sono accorti di questo, e non comprendono come mai, nell'aver formulato il nuovo articolo, non si sia tenuto conto della formulazione originaria; per questo, non si rendono conto del perchè sia

scomparso questo particolare tipo di imprese.

F O R T E , *ministro delle finanze.* O sono imprese artigiane, anche cooperative, oppure riteniamo non debbano essere incluse. Si tratta della definizione di piccole imprese.

P O L L A S T R E L L I . In questo caso, non è nemmeno vero quanto lei sta dicendo, perchè la nuova norma, introdotta con l'articolo 13, non riguarda più la piccola impresa. Riguardava la piccola impresa la norma introdotta dal Senato il 25 febbraio dell'anno scorso, perchè le attribuiva una configurazione.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Si tratta di imprese per categorie settoriali. È una scelta da noi compiuta a ragion veduta. Abbiamo abolito il concetto dubbio di piccola impresa ed abbiamo introdotto il concetto « settoriale », che ci sembra più chiaro.

A N D E R L I N I . Quello che lei chiama concetto dubbio, è un concetto sul quale il Parlamento sta lavorando da vent'anni. Ora veniamo a sapere che è cambiato. La maggioranza e il Ministro hanno cambiato atteggiamento.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Abbiamo ampliato però, nella sostanza, l'area agevolata: nel testo approvato dalla Camera si parla di categorie artigiane, commerciali, eccetera, evitando la controversa questione se appartengano o meno a quel particolare tipo di soggetto giuridico che è la piccola impresa.

P O L L A S T R E L L I . Vorrei insistere, signor Ministro, sostenendo che non si comprende perchè, nell'ambito di questa nuova classificazione, non si siano tenute presenti le imprese indicate nella lettera *d*) dell'articolo 13 precedentemente approvato da questo ramo del Parlamento, che prevedeva le piccole imprese esercenti l'attività di trasporti e attività connesse, che sono alla stessa stregua, come categoria e come settore, delle imprese artigiane di trasporto. Sono alla stessa stregua, e se lo lasci dire da uno che ha vissuto vent'anni in questo settore, e probabilmente ne sa più di un docente universitario, come lei può darsi che su altre materie sia molto più esperto di me. Ma, se mi permette, questa volta le sto dando io un suggerimento ed un lume in questa materia!

F O R T E , *ministro delle finanze.* Ognuno può dire quello che vuole. Non volevamo includere soggetti diversi da questi. Se esistono, benissimo: diventino artigiani ed avranno diritto a questi vantaggi. Se sono già artigiani, ne hanno diritto.

P O L L A S T R E L L I . Hanno un regime previdenziale, ed hanno scelto di non iscriversi all'albo degli artigiani perchè tale iscrizione è facoltativa.

Ma quel che è peggio, signor Ministro, è che, mentre da una parte si privilegia l'impresa singola polverizzata nel settore dei trasporti (sappiamo tutti che il settore dei trasporti è talmente polverizzato che rappresenta uno dei mali della nostra economia, per cui ci dovrebbe essere tutto l'interesse ad aggregare il più possibile la miriade di piccole e piccolissime imprese), mentre da una parte si agevola la singola impresa artigiana iscritta all'albo, si penalizza l'impresa dei trasporti che si associa ad una cooperativa e che risponde anche ad una esigenza di carattere sociale ed economico.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Se è artigiana, può associarsi ad una cooperativa artigiana. Non c'è problema; deve solo iscriversi all'albo degli artigiani. Anche le cooperative artigiane sono artigiani; l'artigiano può associarsi.

P O L L A S T R E L L I . Io mi auguro che altri siano in grado di farle capire la validità della mia osservazione! Sono convinto che altri hanno capito meglio di come ha potuto capire lei!

F O R T E , *ministro delle finanze.* Sono abituato a queste espressioni simpatiche; non mi fanno nessun effetto. So che non riesco a capire e che lei ha il diritto di darmi lezioni! Abbiamo compiuto delle scelte e ne abbiamo spiegato le motivazioni. Abbiamo detto: non « piccole imprese » ma, oggettivamente, « iscritte all'albo degli artigiani ». È un concetto giuridico. Qui si tratta di ridurre l'ILOR per soggetti che sono semi-individuali. Quindi si è adottato un criterio per capire la natura dell'impresa.

Presidenza del Presidente SEGNANA

P O L L A S T R E L L I . Vorrei precisare ancora una volta, signor Ministro, che si può essere impresa artigiana di trasporti ed essere associati ad un consorzio o ad una cooperativa ed avere, quindi, questa agevolazione. La stessa impresa di trasporto, però, avente la stessa caratteristica, la stessa ampiezza, ma essendo socia di una cooperativa con un regime diverso, ai fini previdenziali, da quello dell'artigianato, che quindi non è iscritta al'albo degli artigiani, non usufriusce di questo beneficio.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Se si iscrive all'albo, ha questo beneficio.

P O L L A S T R E L L I . A modo suo il Ministro ha ragione! Ha ragione quando mi dice che è una scelta: opinabile, ma sempre scelta è!

Vorrei aggiungere, signor Ministro, che non riteniamo giusto aver soppresso l'articolo che aumentava le spese forfettarie non documentate, non tanto per la generalità — come era già previsto — quanto, ad esempio, perchè in quell'articolo era prevista la triplicazione delle spese non documentate proprio nel settore dei trasporti.

È stata soppressa prima, con il decreto-legge contenente misure fiscali urgenti, la deducibilità delle spese forfettarie per tutti i settori salvo che per i rappresentanti di commercio, gli albergatori e i ristoratori. Ora è stata soppressa anche, dall'altro ramo del Parlamento, qui nella Visentini *bis*, la deducibilità forfettizzata aumentata, così come si voleva fare per una serie di categorie, compresa anche quella del settore dei trasportatori. Voglio dirle, signor Ministro, che la ragione per cui era stata triplicata la percentuale delle spese forfettarie non documentate al settore dei trasportatori derivava da una rivendicazione che la categoria dei trasportatori stessi avanzava sin dal 1982, quando effettuò il fermo nazionale dei trasporti. In quella piattaforma era contenuta anche la rivendicazione di vedersi aumentate le spese forfettarie. Il Ministro dei trasporti di allora, onorevole Formica, seguìto da Balzamo, controfirmando l'accordo per far cessare il fermo dei trasporti, accolse la necessità di pervenire a questa modifica sulla base di un'assicurazione avuta anche dal Ministro delle finanze *pro tempore*, il quale...

F O R T E , *ministro delle finanze.* Ma qui abbiamo cambiato regime. C'è una detrazione fissa per i lavoratori dipendenti.

P O L L A S T R E L L I . ... riconoscendo valida la rivendicazione, accolse al Senato, il 25 febbraio dello scorso anno, la proposta di triplicazione. Oggi viene soppressa.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Ma è sostituita da altra norma.

P O L L A S T R E L L I . Che non è la stessa cosa, perchè si riferisce alle detrazioni maggiori per le piccole imprese fino a 10-12 milioni previste con la nuova curva IRPEF, che va a correggere il prelievo fiscale, che sarebbe stato ulteriormente distorto se non ci si fosse adoperati con questa nuova modifica apportata alla curva dell'aliquota. Per far comprendere che non si tratta della stessa cosa dirò che, mentre con il disegno di legge Visentini-*bis* approvato dal Senato il 25 febbraio 1982 si concedevano agevolazioni alle piccole imprese nell'ordine di 1.300 miliardi, pari a 900 miliardi che potevano anche scendere a 600 con l'esonero dall'ILOR, e 400 miliardi pari alle deduzioni delle spese forfettarie, con

il nuovo meccanismo, cioè soltanto con la curva dell'aliquota IRPEF e con le minori deduzioni qui previste, in pratica si opera uno « scippo ».

F O R T E , *ministro delle finanze.* Ma si dà un'agevolazione all'articolo 12, da lei criticato come regalo alle piccole imprese.

P O L L A S T R E L L I . Ma si fa uno scippo di qualcosa come 400 miliardi. Non sono d'accordo con lei quando afferma che si tratta della stessa cosa. È una cosa ben diversa.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Quanto ella afferma è profondamente errato nelle cifre; inoltre vi è il nuovo articolo 12, che lei ha largamente criticato come regalo inaccettabile alle piccole e medie imprese.

P O L L A S T R E L L I . Sono 400 miliardi con la Visentini-*bis*, e i 200 previsti dalla curva delle nuove aliquote, con le nuove detrazioni, e probabilmente altrettanti con l'articolo 13.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Di più, perchè sono 400 per quest'anno e crescono per gli anni successivi, e lo sviluppo nel tempo può aumentare di centinaia di miliardi.

P O L L A S T R E L L I . Faccio riferimento all'anno, e la differenza è relativa a un anno, non per gli anni futuri.

Concludo, dunque, riconfermando che non siamo d'accordo con l'impostazione fatta all'inizio dal Ministro, secondo la quale non si renderebbero necessarie modifiche a questo disegno di legge perchè le eventuali modifiche si potrebbero apportare mediante l'emanazione di atti amministrativi.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Nessuno ha detto questo.

P O L L A S T R E L L I . Noi riteniamo che si debba, invece, emendare il testo al nostro esame per le parti relative soprattutto agli articoli 3, 12, 13 e 20, e presenteremo al riguardo emendamenti tendenti, appunto, a tali modifiche.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che il parere della 5ª Commissione non è ancora pervenuto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20.05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI